

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5492

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COBELLIS, FERRARI BRUNO, FRASSON, GELPI, LAMORTE, LATTERI, LIA, MENSORIO, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PISICCHIO, PORTATADINO, QUARTA, RABINO, BINETTI, RIGHI, RINALDI, RUSSO VINCENZO, SAVIO, SILVESTRI, RICCI, ROJCH, TORCHIO, TEALDI, SINESIO, URSO, VAIRO, VISCARDI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, GEI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BOTTA, CILIBERTI, CURSI, D'AIMMO, DE GENNARO, DUCE, FARACE, LECCISI, LEONE, LOIERO, MANFREDI, MARTUSCELLI, MATARRESE, MELELEO, PICCIRILLO, ROSINI, SANZA, STEGAGNINI, TASSONE, TANCREDI

Presentata il 27 febbraio 1991

Istituzione della dirigenza scolastica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi quindici anni sono intervenute profonde innovazioni nell'assetto organizzativo della gestione della scuola, in parte imputabili ai processi legislativi riformatori dell'ordinamento scolastico ed in parte riconducibili agli impulsi provenienti dalla realtà sociale in continua evoluzione.

Tali fattori innovativi hanno comportato una modifica sostanziale del « ruolo » dei capi d'istituto, i quali si sono trovati a dover svolgere funzioni sempre più complesse di ordine pedagogico-didattico, giuridico-amministrativo ed organizzativo-gestionale per dirigere le istituzioni scolastiche.

È pertanto indispensabile ridefinire il « ruolo » e lo *status* del capo d'istituto, che si pone in effetti come l'artefice della

complessa opera di mediazione culturale e di realizzazione educativa e formativa che la scuola è chiamata ad operare nei confronti della società in generale e, in particolare, del contesto sociale con il quale direttamente interagisce.

L'iniziativa legislativa che si propone è appunto finalizzata a tale obiettivo e delinea la figura « atipica » del dirigente scolastico, nel quale si compendiano sia le prerogative della docenza per quanto concerne la sfera didattico-educativa che quelle proprie della dirigenza statale.

Essa definisce il nuovo profilo della funzione dirigenziale scolastica come azione diretta alla promozione, alla direzione ed al coordinamento di tutte le attività proprie dell'unità scolastica per il raggiungimento dell'obiettivo finale di in-

teresse pubblico in termini di produttività nell'erogazione del « servizio istruzione ».

In particolare il dirigente scolastico determina, d'intesa con il collegio dei docenti e con il consiglio d'istituto secondo le rispettive competenze, l'indirizzo della scuola e cura i rapporti con le altre unità scolastiche, con il mondo della produzione, con gli enti locali, con gli IRSSAE, con le università e con gli organi dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Conseguenza logica e necessaria per l'espletamento di una funzione di così elevato contenuto professionale e politico è quella dell'esercizio di un'ampia potestà discrezionale da parte dei capi d'istituto, non più soggetti all'osservanza di rigidi schemi normativi ed organizzativi, ma sempre responsabili dell'economicità e dell'efficienza dei risultati della propria gestione.

Sembra superfluo evidenziare che l'attribuzione di un maggiore potere discrezionale al dirigente scolastico è finalizzata al miglior perseguimento della funzione specifica di cui tale organo è titolare, attraverso la libertà di valutazione e di ponderazione dei diversi interessi tutelati dall'ordinamento scolastico.

D'altra parte l'esperienza degli ultimi anni ha consentito di cogliere i limiti della rigida normativa che disciplina i procedimenti amministrativi, e che ha mortificato e di fatto bloccato lo spirito d'iniziativa che era una felice e feconda tradizione della scuola italiana.

In siffatta prospettiva il provvedimento che si propone mira a realizzare lo snellimento delle procedure burocratiche e consente una flessibilità di interventi per corrispondere adeguatamente alla differenziata domanda di formazione emergente dal contesto sociale.

La normativa proposta prevede l'inquadramento automatico del personale in servizio nel ruolo dirigenziale scolastico e dispone che la dotazione organica del suddetto ruolo venga determinata dal Ministro della pubblica istruzione ogni

triennio, dopo che lo stesso avrà acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in merito alla razionalizzazione della rete scolastica.

Nel caso in cui, per effetto della razionalizzazione, si determinino casi di soprannumerarietà, i dirigenti scolastici saranno utilizzati nell'ambito della provincia di titolarità, secondo criteri che saranno concordati fra il Ministero della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali.

Il reclutamento del personale dirigente della scuola avviene soltanto mediante procedure concorsuali, per esami e titoli, adeguati ai compiti richiesti per lo svolgimento di una funzione « atipica » in cui si assommano competenze e responsabilità politiche, amministrative e didattiche.

L'accesso alla carriera dirigenziale scolastica viene riservato al solo personale proveniente dalla docenza che abbia prestato almeno cinque anni di servizio quale insegnante di ruolo, dopo aver conseguito il titolo di studio che consente l'accesso al concorso.

Le prove concorsuali previste dal provvedimento legislativo proposto sono intese ad accertare le conoscenze e le abilità degli aspiranti nell'area didattico-formativa, nell'area organizzativo-gestionale nonché nell'area giuridico-amministrativa; le commissioni esaminatrici dei concorsi sono composte da un presidente, scelto fra i magistrati del Consiglio di Stato o fra i docenti ordinari dell'università, da un docente universitario ordinario di discipline pedagogico-didattiche, da un dirigente superiore del Ministero della pubblica istruzione e da due dirigenti scolastici.

In relazione al trattamento economico del personale dirigente scolastico, la normativa proposta ne prevede l'equiparazione a quello dei professori universitari ordinari, attesa l'incidenza della funzione nella sfera delle attività formative ed educative; al fine di compensare gli effettivi carichi di lavoro, rapportati alla tipologia e alla dimensione dell'unità scolastica nonché alla quantità e alla qualità dei servizi organizzati nell'ambito della

stessa, viene corrisposta un'indennità aggiuntiva che verrà determinata attraverso la contrattazione sindacale, sulla base di parametri oggettivi.

Infine, si propone l'istituzione delle conferenze provinciali dei dirigenti scolastici, finalizzate allo scambio delle conoscenze e dei risultati delle attività svolte

nelle unità scolastiche, con particolare riferimento a quelle aventi carattere innovativo.

Le conferenze provinciali dei dirigenti scolastici presiedono anche all'organizzazione e gestione dell'aggiornamento e collaborano alla formazione dei dirigenti in prova.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del ruolo unico dei dirigenti scolastici).

1. È istituito il ruolo dei dirigenti scolastici del quale fanno parte, ai sensi dell'articolo 3, tutti i presidi ed i direttori didattici in servizio alla data del 1° gennaio 1991.

2. La dotazione organica dei dirigenti scolastici è determinata ogni tre anni con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. L'organico deve, comunque, garantire la copertura di tutti i posti previsti dal piano di razionalizzazione della rete scolastica.

3. Qualora dal piano di razionalizzazione di cui al comma 2, risultassero dirigenti scolastici privi di sede di titolarità, e quindi soprannumerari, questi sono utilizzati in ambito provinciale secondo criteri che saranno concordati fra il Ministro della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali, a seguito di contrattazione decentrata a livello nazionale.

ART. 2.

(Funzioni e compiti del dirigente scolastico).

1. Il dirigente preposto ad un'unità scolastica ha, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica della scuola ed assolve alla funzione di promozione, direzione e coordinamento di tutte le attività svolte nel suo ambito.

2. A tal fine attende ai seguenti compiti:

a) presiede tutti gli organi collegiali operanti nell'unità scolastica, compreso il consiglio di circolo o d'istituto;

b) assicura, nel rispetto della libertà d'insegnamento, il regolare svolgimento dell'azione didattico-educativa dell'unità scolastica nonché l'attuazione degli adattamenti dei piani di studio nazionali alle specifiche esigenze della realtà socio-economica del territorio, deliberati dal collegio dei docenti;

c) cura, sulla base delle delibere del collegio dei docenti, la programmazione degli interventi atti a favorire il sostegno ed il recupero delle emarginazioni e degli svantaggi socio-culturali, a promuovere attività integrative, parascolastiche ed extrascolastiche, progetti di sperimentazione, educazione permanente e ricorrente, nonché ogni altra iniziativa diretta ai servizi extracurricolari, sottoponendo i relativi progetti al consiglio di circolo o d'istituto nei casi previsti dalla legge;

d) stipula convenzioni, previa delibera del consiglio di circolo o d'istituto, su proposta del collegio dei docenti:

1) con altre unità scolastiche, al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo;

2) con la regione, con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRR-SAE), le università e gli istituti di istruzione superiore, nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private;

e) cura l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali dell'unità scolastica, purché esse non siano in contrasto con la normativa vigente;

f) esercita potestà decisoria in tutte le questioni non soggette a delibera degli organi collegiali;

g) emana istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi, regolamenti e direttive generali del Ministro della pubblica istruzione;

h) cura i rapporti con gli organi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione,

con le altre unità scolastiche, con il mondo della produzione, con la regione, con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli IRRSAE, le università, nonché con enti pubblici e privati, anche allo scopo di acquisire la collaborazione di esperti;

i) adotta il regolamento interno dell'unità scolastica, deliberato dal consiglio d'istituto;

l) assegna gli insegnanti alle classi sentite le proposte del collegio dei docenti; attribuisce al personale insegnante compiti relativi ai diversi servizi organizzati dall'unità scolastica, sulla base delle delibere del collegio dei docenti;

m) controlla il funzionamento dei servizi amministrativi e l'attuazione delle norme legislative e regolamentari di competenza del coordinatore amministrativo;

n) esercita ogni altra attività di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse di tutti i servizi organizzati dall'unità scolastica.

3. Al dirigente scolastico spetta inoltre l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico e di quiescenza del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle diverse qualifiche funzionali appartenenti alle dotazioni organiche dell'unità scolastica, nonché l'obbligo di promuovere, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del predetto personale.

4. In caso di assenza o di impedimento del dirigente titolare, la funzione dirigenziale è esercitata dal docente vicario.

ART. 3.

(Inquadramento del personale direttivo della scuola nel ruolo unico dei dirigenti scolastici).

1. Con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1991 i presidi e i

direttori didattici in servizio alla predetta data sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti scolastici.

2. L'anzianità nel ruolo di cui al comma 1 viene determinata tenuto conto del servizio prestato nel ruolo di provenienza ed altresì di quello prestato nel ruolo docente e già riconosciuto nel ruolo direttivo.

ART. 4.

(Accesso al ruolo dei dirigenti scolastici).

1. L'accesso al ruolo del personale dirigente scolastico avviene mediante concorsi per esami e titoli.

2. I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i docenti di ruolo, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo insegnamento di ruolo nell'ordine delle scuole per cui essi concorrono e che siano in possesso dei titoli di studio previsti dalle vigenti norme.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i titoli di servizio, culturali e professionali valutabili e le relative tabelle di valutazione.

5. I concorsi di cui al presente articolo constano di due prove scritte ed una prova orale finalizzata ad accertare la preparazione culturale didattica ed amministrativa nonché l'attitudine dei concorrenti all'esercizio della funzione dirigenziale dell'unità scolastica.

6. Una delle due prove scritte verte su problematiche attinenti alle nuove finalità educative e formative della scuola; l'altra, a carattere amministrativo e gestionale, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'unità scolastica. La prova orale verte sugli aspetti socio-

culturali e metodologico-didattici dell'azione dirigenziale nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e sulla legislazione concernente la pubblica istruzione.

7. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previsti dal presente articolo vengono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte da un presidente, scelto fra i magistrati del Consiglio di Stato o fra i docenti universitari di ruolo ordinario; da un dirigente superiore del Ministero della pubblica istruzione, da un docente universitario di ruolo ordinario di discipline pedagogico-didattiche e da due dirigenti scolastici di ruolo dello stesso ordine di scuola.

8. Il presidente ed i membri delle commissioni possono essere scelti anche fra il personale in quiescenza da non più di tre anni.

ART. 5.

(Anno di formazione dei dirigenti scolastici).

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 4 sono nominati dirigenti in prova e durante il primo anno di servizio sono tenuti a frequentare le iniziative di formazione che il Ministero della pubblica istruzione organizzerà a livello regionale o provinciale di regola presso le università o presso istituti di livello universitario.

2. Le attività formative, consistenti in lezioni, conferenze, attività seminariali, esercitazioni individuali o di gruppo, aventi per oggetto le varie problematiche attinenti all'attività dirigenziale, devono avere una durata complessiva non inferiore alle 60 ore e devono svolgersi nelle ore pomeridiane o nei giorni in cui è sospesa l'attività didattica; esse si concludono con un colloquio fra ciascun frequentante e i responsabili dei corsi, i quali sull'esito dello stesso redigono una

memoria scritta, che deve essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione del dirigente in prova da promuovere dirigente titolare.

3. Il provveditore agli studi ha la facoltà di assegnare a ciascun dirigente in prova un *tutor*, scelto fra i dirigenti titolari dello stesso ordine di scuola e considerate le indicazioni della conferenza provinciale dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 8.

ART. 6.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali).

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti scolastici sono responsabili del regolare funzionamento delle unità scolastiche cui sono preposti.

ART. 7.

(Trattamento economico).

1. Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è equiparato a quello dei professori universitari ordinari a tempo pieno; l'attribuzione delle diverse classi stipendiali è effettuata sulla base dell'anzianità di servizio.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è integrato dall'indennità d'istituto, che viene determinata in base agli effettivi carichi di lavoro, alla tipologia e dimensione dell'unità scolastica ed alla quantità e qualità dei servizi organizzati nel suo ambito. Tale indennità è oggetto di contrattazione e di accordo fra parte pubblica e organizzazioni sindacali.

ART. 8.

(Istituzione delle conferenze provinciali dei dirigenti scolastici).

1. Sono istituite le conferenze provinciali dei dirigenti delle unità scolastiche,

con articolazione per ordini e gradi di scuole, quali organi consultivi permanenti finalizzati allo scambio delle conoscenze e dei risultati delle attività curriculari, sperimentali e libere in svolgimento nelle unità scolastiche con particolare riferimento a quelle aventi carattere innovativo.

2. Le conferenze provinciali presiedono anche all'organizzazione e alla gestione dell'aggiornamento e collaborano alla formazione dei dirigenti in prova.

3. Ogni conferenza provinciale elegge ogni tre anni una giunta esecutiva i cui lavori vengono coordinati da un presidente, eletto dalla stessa, che resta in carica per tre anni.

ART. 9.

(Norma finale).

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni.